



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. 4243 del 01 OTT 2020

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 29/09/2020

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
----------	---

L'anno duemilaventi e questo giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 19,18 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	BERNARDO Andrea	Sindaco	x	
2	DE PIZZO Rosanna	Consigliere	x	
3	CELANO Santo	Consigliere	x	
4	DI NAPOLI Elena	Consigliere	x	
5	RIMEDIO Gaetano	Consigliere	x	
6	BRUNO Filippo	Consigliere		x
7	BRUNO Roberto	Consigliere	x	
8	GUARINO Francesco Giulio	Consigliere	x	
9	MODARELLI Domenica	Consigliere	x	
10	VIRGALLITO Massimo	Consigliere	x	
11	D'ALESSANDRO Alex	Consigliere	x	

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 10 - Assenti n. 1

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

Accertato che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi-Contabilità;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, ex art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che:
"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita:
"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita:
"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che:
"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale prevede che:
"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale prevede che:
"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Considerato:

- Che, per effetto dell'art. 1, commi 738-783, della legge 30.12.2019, n. 160, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*, IMU e TASI dal 2020 sono state unificate nell'IMU, abolendo contestualmente la IUC, con conseguente necessità di adozione di debito regolamento e diversa definizione della manovra fiscale, dando termine al 30.06.2020, quindi oltre la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Che l'art. 138 del D.L. 19.05.2020 n. 34, conv. in legge 17.07.2020 n. 77, nello specifico ha abrogato:
 - a) il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019, che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
 - b) il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - c) il comma 4 dell'art.107 del decreto-legge 18/2020, che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 2020;
- Che per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, per effetto di tali abrogazioni, si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- Che l'art. 107, comma 2, del D.L. 19.05.2020 n. 34, conv. in legge 17.07.2020 n. 77, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al 30.09.2020;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale:

"... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...";

Vista la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ad oggetto: *"Art. 15 -bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti"*;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, con l'entrata in vigore della disciplina della IUC, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2014, ha approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale a seguito dell'abolizione della IUC, per quanto detto, va abrogato e ne va approvato uno autonomo;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione n. 9 del 11.04.2020 il Consiglio Comunale ha, tra l'altro, deliberato:

- di avvalersi della possibilità offerta dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020 n. 18;
- di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando quelle adottate per l'anno 2019, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2019, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27.12.2013, n. 147;
- di riservarsi di provvedere in tempi brevi, e comunque entro il 31.12.2020, alla determinazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, le cui modalità di approvazione restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alta delibera ARERA n. 443 (MTR);

Dato atto, altresì, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2020 è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2020/2022;

Vista da ultimo la Deliberazione ARERA del 05.05.2020 158/2020/R/RIF, contenente *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*;

Preso atto della nota fatta pervenire dalla Regione Basilicata in data, prot. n. 170616/15A1 del 10.09.2020, in atti al prot. m. 3910 del 10.09.2020, con la quale si chiedeva ai Comuni l'adesione alla misura agevolativa a favore di PMI e

professionisti connessa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti e della susseguente nota Anci del 11.09.2020, con la quale si consigliava di integrare i regolamenti comunali relativi alla TARI con le seguenti previsioni regolamentari:

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle Tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali.

2. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e di sanzioni.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni del revisore dei conti, come da verbale n. 46 del 24.09.2020, in atti al prot. n. 4148 del 24.09.2020, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto recepire le raccomandazioni del revisore dei conti, apportando le richieste variazioni all'art. 5 dell'approvando Regolamento;

Esaminato lo schema di "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi-Contabilità, come rielaborato a seguito del recepimento delle raccomandazioni formulate dal revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento in corso di approvazione, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (De Pizzo Rosanna e Di Napoli Elena), resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** quanto in narrativa e premessa, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 37 articoli e n. 2 allegati, unendovi la Legenda, che annesso alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di prendere** atto che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020-2022;
- 4) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 1 -comma 767- della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, entro e non oltre il 14.10.2020;
- 5) **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- 6) **Di dichiarare** l'abrogazione delle disposizioni di cui al Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2014, ferma restando la loro vigenza sui rapporti costituiti in forza dei medesimi;
- 7) **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (De Pizzo Rosanna e Di Napoli Elena), resi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs n.267/2000.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente
F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li **01 OTT 2020**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01 OTT 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li **01 OTT 2020**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li **01 OTT 2020**

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)



fw